



**COMUNE DI BRAONE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

Tel. 0364 434043 – Fax: 0364 433791

<http://www.comune.braone.bs.it> – [info@comune.braone.bs.it](mailto:info@comune.braone.bs.it)

Via Re, 2 – 25040 BRAONE (BS)

Cod. fiscale 00855380176 - P.IVA 00583040985

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE**  
**DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI**  
**ED AUSILI FINANZIARI E PER**  
**L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI**  
**ECONOMICI.**

(Approvato con delibera del C.C. n. 04 del 28/02/2012)

## **Art. 1. OGGETTO.**

- 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 Legge 7 Agosto 1990, n.241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
- 2) Sono fatte salve le norme contenute negli speciali regolamenti, piani e programmi che disciplinano particolari interventi del Comune a favore di persone, amministrazioni pubbliche, soggetti economici e soggetti del terzo settore quali ad esempio: piano diritto allo studio, piano socio-assistenziale, regolamenti sui servizi sociali, assistenziali e scolastici, regolamento sulla concessione di aree pubbliche e del relativo canone, regolamenti tributari, regolamento di applicazione della tariffa rifiuti, ecc. Per tali fattispecie non si applica il presente regolamento ma le disposizioni regolamentari specifiche.
- 3) Il presente regolamento non si applica per i trasferimenti e contributi finanziari alle amministrazioni pubbliche così come definite dall'art. 1, comma secondo, del D. Lgs. 165/2001. Gli stessi sono regolati dalle convenzioni e dalle forme associative previste dal capo quinto del titolo secondo del TUEL e dalle altre disposizioni previste da leggi speciali.

## **Art. 2. FINALITA' E CONTENUTO.**

- 1) Gli interventi di qualsiasi natura che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale e alla valorizzazione del territorio, salvo comunque quanto previsto dall'art. 272 del TUEL (D.Lgs. 267/2000).
- 2) I **benefici finanziari** consistono nella erogazione di somme di denaro, quali ad esempio sovvenzioni, contributi economici, sussidi e ausili finanziari.
- 3) Le attribuzioni di **vantaggi economici** consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali. A titolo indicativo costituiscono erogazione di vantaggi economici le seguenti fattispecie:
  - a. concessione in uso gratuito di locali comunali o con l'applicazione di canoni di locazione agevolati rispetto a quelli di mercato, o l'applicazione di tariffe agevolate rispetto a quelle previste per gli altri soggetti;
  - b. pagamento, parziale o totale, di utenze di energia elettrica, riscaldamento, telefono, acqua, rifiuti, ecc. riferite a locali sede di associazioni o altri soggetti;
  - c. pagamento da parte del Comune di canoni di locazione a terzi per locali dati in uso a soggetti diversi;
  - d. cessione in uso, anche temporaneo, di attrezzature, impianti, arredo, e altri beni mobili posseduti dal Comune, senza la riscossione di corrispettivi per il loro utilizzo;
  - e. pagamento da parte del Comune di spese diverse a favore di attività svolte da altri soggetti, comprese le spese pubblicitarie e informative di eventi, manifestazioni, mostre, ecc.;
  - f. applicazione di tariffe agevolate per la prestazione di servizi comunali inferiori rispetto a quelle ordinariamente stabilite per la stessa categoria di utenza;
  - g. altri vantaggi economici in qualsiasi forma concessi.

**Art. 3. DESTINATARI DI BENEFICI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI.**

- 1) Possono beneficiare degli interventi le persone singole, le associazioni e i soggetti del terzo settore.
- 2) Per associazioni e soggetti del terzo settore si intendono: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, le ONLUS, le imprese sociali, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro, le parrocchie, gli oratori e le associazioni e le organizzazioni religiose di culti riconosciuti dallo Stato, le organizzazioni d'arma, le associazioni e le società sportive, ed in genere tutte le associazioni.

**Art. 4. MODALITA' PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.**

- 1) Le domande per ottenere contributi annuali a sostegno della intera attività del soggetto richiedente devono essere presentate entro il 31 Gennaio.
- 2) Alla domanda di contributo economico devono essere allegati:
  - a) il bilancio-rendiconto o preconsuntivo dell'anno precedente;
  - b) il bilancio preventivo dell'anno in corso.
- 3) Nei bilanci devono essere escluse tutte le spese non inerenti l'attività del soggetto richiedente, e devono essere incluse tutte le entrate accertate o riscosse compresi i proventi, i ricavi, i trasferimenti ottenuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, le donazioni, le entrate per sponsorizzazioni ecc.
- 4) La richiesta di contributo annuale è effettuata su modulo predisposto dal Comune e sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto richiedente.
- 5) Il contributo ordinario annuale è erogato nella misura massima di €. 1.500,00 per ciascun beneficiario.

**Art. 5. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ANNUALI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.**

- 1) I contributi annuali sono attribuiti dal Comune valutando i seguenti aspetti:
  - a) rilevanza sociale, economica, culturale sul territorio dell'attività svolta dal soggetto richiedente;
  - b) radicamento del soggetto sul territorio;
  - c) numero di iscritti all'associazione, cooperativa ecc.;
  - d) altri benefici o vantaggi economici ottenuti dal Comune per specifici eventi o attività.
- 2) Con delibera della giunta comunale sono assegnati i contributi tenendo presente quanto previsto dal presente regolamento

**Art. 6. MODALITA' PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI PER SPECIFICHE ATTIVITA' O EVENTI DA PARTE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.**

- 1) Le domande di contributi una tantum e/o l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate, di norma, almeno un mese prima della data della manifestazione o dell'inizio della realizzazione del progetto.
- 2) Le domande, da presentarsi su modulo predisposto dal Comune, devono essere opportunamente motivate, documentate e corredate:
  - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;

- b) il bilancio preventivo dell'evento o manifestazione. Nel preventivo devono essere escluse tutte le spese non inerenti l'evento stesso, i compensi a soci o volontari (salvo le spese vive sostenute dagli stessi) e devono essere incluse tutte le entrate accertate o riscosse compresi i proventi, i ricavi, i trasferimenti ottenuti da qualsiasi soggetto pubblico o privato, le donazioni, le entrate per sponsorizzazioni ecc. inerenti l'evento, manifestazione, progetto;
- c) le strutture organizzative disponibili e quelle richieste al Comune;
- d) l'impegno del soggetto beneficiario a dare adeguata informazione della contribuzione ottenuta dal Comune, sia nel materiale informativo destinato al pubblico e ai fruitori dell'iniziativa o programma cui si chiede il finanziamento comunale, sia nell'attività di comunicazione dell'evento agli organi di stampa e radiotelevisivi.

**Art. 7. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM E PER SPECIFICHE ATTIVITA' O EVENTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.**

- 1) Il contributo di cui all'art. 6 è concesso con delibera della giunta comunale.

**Art. 8. CONTRIBUTI ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.**

- 1) I contributi assistenziali erogati alle persone fisiche sono regolati:
  - a) dal regolamento comunale per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale;
  - b) da quanto stabilito dagli accordi tra i Comuni in attuazione dei piani previsti dalla legge 328/2000 e dai relativi bandi di assegnazione di contributi e sussidi;
  - c) da quanto previsto da specifiche leggi nazionali e regionali in campo sociale e nel campo dell'assistenza scolastica e di agevolazioni per consentire il diritto allo studio.

**Art. 9. PATROCINIO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI.**

- 1) Il Comune può concedere il patrocinio di eventi e manifestazioni organizzate da soggetti pubblici o privati.
- 2) Il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore sociale, culturale, o morale dell'iniziativa posta in essere, e non è necessariamente legato alla concessione di benefici finanziari o vantaggi economici.
- 3) Il patrocinio del Comune di Braone è concesso dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.
- 4) La concessione del patrocinio può prevedere la concessione della facoltà di utilizzo del logo del Comune sul materiale informativo dell'iniziativa da parte del soggetto organizzatore.

**ART. 10. ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA.**

- 1) E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2) L'albo è aggiornato annualmente e pubblicato per due mesi all'albo pretorio e per un anno sul sito internet del Comune. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

- 3)** L'albo è suddiviso nei seguenti settori d'intervento:
- a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) sviluppo economico;
  - d) attività culturali ed educative;
  - e) tutela dei valori ambientali;
  - f) interventi straordinari;
  - g) altri benefici ed interventi;
  - h) altri.
- 4)** Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:
- a) cognome e nome, codice fiscale, anno di nascita, indirizzo;
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno.
  - d) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- 5)** Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
- a) denominazione o ragione sociale, codice fiscale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
  - b) indirizzo;
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
  - e) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- 6)** Non sono inseriti nell'albo:
- a) le prestazioni sociali agevolate a persone fisiche consistenti in agevolazioni o esenzioni su tariffe di servizi erogati dal Comune;
  - b) i contributi erogati dal servizio sociale alle persone fisiche ai sensi del regolamento per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di servizi e prestazioni in campo sociale;
  - c) tutte le contribuzioni date a nuclei familiari o persone fisiche che possano rilevare dati sensibili così come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d del D.Lgs. 196/2003;
  - d) le contribuzioni già presenti in albi o elenchi pubblici di altre amministrazioni pubbliche;
  - e)** le contribuzioni che il Comune eroga per conto di altre Amministrazioni Pubbliche (quali ad esempio il fondo sociale affitti finanziato dalla Regione, le borse di studio regionali L.R. 62 ecc.);
  - f)** i contributi e trasferimenti erogati dal Comune ad altre amministrazioni pubbliche.

**Art. 11. ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, il quindicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.